

La riforma dello sport: tra Registri e gestione dei collaboratori

Mercoledì 26 ottobre 2022

Francesca Colecchia – Arsea srl



I temi del giorno

- La legge delega
- I decreti attuativi
- I requisiti qualificanti le ASD/SSD
- Il registro delle attività sportive dilettantistiche
- L'acquisizione della personalità giuridica
- L'incompatibilità dei dirigenti
- Soci e tesserati
- La disciplina delle collaborazioni sportive

Le seguenti indicazioni sono frutto di una prima lettura del correttivo al DLgs 36/2021 nella versione qui pubblicata <http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/CU0294.pdf>.

Per aggiornamenti si rinvia al portale dedicato alle affiliate UISP

<https://areariservata2.uisp.it/login>

dove trovate pubblicate le circolari di aggiornamento, la modulistica e la guida pratica per gestire le associazioni e società sportive dilettantistiche

La Legge delega ed i decreti attuativi

La Legge delega 8 agosto 2019, n. 86, portante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, pubblicata in G.U. 16 agosto 2019, n. 191, e testualmente destinata ad essere attuata dal Governo mediante l’adozione, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa**, e quindi entro agosto 2020, “da uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore” (art. 1, comma 1).

Il percorso del DLgs 36/2021

- ✦ La Legge delega 8 agosto 2019, n. 86
- ✦ ottobre 2020: viene presentato lo schema di decreto legislativo a cui segue il deposito dei rilievi degli operatori del mondo sportivo tra cui la UISP:
<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm>;
- ✦ viene approvato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (in Gazz. Uff., 18 marzo 2021, n. 67);
- ✦ con la legge 21/5/2021 n. 69 le disposizioni del dlgs 36/2021 si applicano dal primo gennaio 2023;
- ✦ 20/9/2021 nomina dei tecnici chiamati ad esaminare e sintetizzare i contributi degli operatori del mondo sportivo per elaborare proposte correttive al DLgs 36/2021 anche a seguito di ulteriori audizioni. Lavoro ultimato a gennaio 2022 su cui gli uffici preposti intervengono con alcuni aggiustamenti;
- ✦ gennaio 2022: i tecnici – auditi gli stakeholder – consegnano il correttivo;
- ✦ I ministeri e le Istituzioni coinvolte esaminano il correttivo dei tecnici e apportano alcune modifiche;
- ✦ 7/7/2022 il Consiglio dei Ministri approva in prima lettura il correttivo al DLgs 36 che viene pubblicato bollinato;
- ✦ 12/9/2022 sono state pubblicate le indicazioni della Conferenza Stato - Regioni recanti la proposta di alcuni correttivi;
- ✦ 15/9/2022: passaggio alle Commissioni della Camera. Parere favorevole con condizioni;
- ✦ 20/09/2022: passaggio alle Commissioni del Senato. Parere favorevole con condizioni.
- ✦ 28/09/2022: approvazione del correttivo da parte del Consiglio dei Ministri

La definizione di sport: quali criticità

«qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli»

E' sportiva l'organizzazione che svolge attività qualificabili come sportive in quanto coerenti con questa definizione o valgono ancora gli elenchi delle discipline sportive riconosciute dal CONI?

A parere del CONI (Consiglio nazionale del 15/9/2022) restano vincolanti gli elenchi dallo stesso delibe
all'unanimità è stato deliberato che nell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta: il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle discipline ammissibili per iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche e integrazioni; l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive, ai sensi



Riconoscimento ai fini sportivi per le discipline contenute negli elenchi CONI

La definizione di ASD/SSD: quali criticità

*«associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, **nonché** la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica».*

Si ripropone pertanto la necessità di svolgere sia attività competitiva/agonistica (definizione di attività sportiva) che attività didattica, principio riaffermato dal Collegio di garanzia del CONI con la decisione del 29 marzo 2021

[https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione n. 29-2021 Ric. 52-2020 - Armony Line-CONI e altri.pdf](https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n.29-2021_Ric.52-2020_-_Armony_Line-CONI_e_altri.pdf)

Da una interpretazione letterale l'attività di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica potrebbero considerarsi alternative tra loro, per cui l'ASD che promuove il motociclismo potrebbe non organizzare corsi ma qualificarsi come ASD perché accanto alla partecipazione degli atleti alle competizioni assiste gli atleti nello svolgimento delle attività garantendo l'utilizzo della pista, le ASD che organizzano esclusivamente attività didattica devono attivarsi affinché i propri atleti partecipino alle manifestazioni competitive/agonistiche indette dall'organismo sportivo affiliante.

Quali organizzazioni sportive?

1. *Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:*
 - a) *associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
 - b) *associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;*
 - c) *società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;*
 - c-bis) *enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.*
2. *Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.*
3. *Gli enti sportivi dilettantistici si affilianno annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.*

Lo statuto

1. *Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

a) *la denominazione;*

b) *l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e **l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**;*

c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*

d) *l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;*

e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*

f) *l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*

g) *le modalità di scioglimento dell'associazione;*

h) *l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

1-bis. *Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di **enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.***

1-ter. *Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.*

La disciplina dell'incompatibilità per i dirigenti: verificare se implementata in statuto la clausola

Ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002	Ai sensi del DLgs 36/2021
<p>E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire <u>la medesima carica</u> in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, <u>ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.</u></p>	<p>1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire <u>qualsiasi carica</u> in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata <u>o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.</u></p>

L'assenza di scopo di lucro: la disciplina a confronto

Art. 90 Legge 289/2002	Art. 8 DLgs 36/2021 – disciplina per le associazioni
<p><i>assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.</i></p>	<p><i>«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. 2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2- bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»</i></p>



La prassi (Agenzia delle Entrate Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998) rinvia all'articolo 10 del DLgs 460/1997 applicabile, secondo l'Agenzia delle Entrate alle ASD/SSD fino all'operatività del DLgs 36/2021 (Interpello n. 452/2019)



La disposizione rinvia alla disciplina del Decreto sulle imprese sociali

L'assenza di scopo di lucro: la disciplina a confronto

La prassi rinvia all'art. 10 del DLgs 460/1997	Art. 8 DLgs 36/2021 rinvia all'art. 3 DLgs 112/2017
<p>6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645/1994 e dal dl 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; ▪ la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 	<p>«è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. (...) Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; • la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale» nei settori sanitario, formazione universitaria e post-universitaria o ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'assenza di scopo di lucro: la disciplina a confronto

La prassi rinvia all'art. 10 del DLgs 460/1997

- *l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*
- *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate **a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità**. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;*

Art. 8 DLgs 36/2021 rinvia all'art. 3 DLgs 112/2017

- *la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);*
- *l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*
- *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, **a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, **esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;***

L'assenza di scopo di lucro: la disciplina a confronto

La prassi rinvia all'art. 10 del DLgs 460/1997	Art. 8 DLgs 36/2021 rinvia all'art. 3 DLgs 112/2017
<ul style="list-style-type: none">▪ <i>la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».</i>

L'assenza di scopo di lucro nelle SSD: NEWS

Se costituiti nelle forme di **società di capitali e cooperative** di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono:

- **rimborsare** al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente **rivalutato o aumentato** nei limiti di cui al comma 3 (*comma 4*);
- **destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci**, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla **distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo **non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente** di cui all'articolo 2512 del codice civile." (*comma 3*);
- **la quota è aumentata fino all'80%** per gli enti dilettantistici diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che **gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari**. L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (*comma 4-bis*)

Quando potrei dover modificare lo statuto?

- ✦ quando **non sono un ETS** e da statuto indico lo svolgimento di attività anche non sportive dilettantistiche senza che sia specificato lo svolgimento **prevalente** dell'attività sportiva *dilettantistica* (*a meno che non sia anche un ETS e le altre attività siano attività di interesse generale*);
- ✦ quando vorrei svolgere attività diverse da quelle sportive ma ciò non risulta dallo statuto (*attenzione perché potrebbe emergere anche dall'articolo relativo alle possibili risorse economiche dell'associazione*);
- ✦ quando ho riportato integralmente la clausola dell'incompatibilità nella formulazione dell'art. 90 della legge 289/2002, essendo stata modificata con il Decreto Legislativo 36/2021;
- ✦ quando ho riportato nello statuto la disciplina del divieto di distribuzione indiretta di utili con un testo non conforme alla nuova definizione contenuta nell'art. 8 del DLgs 36/2021;
- ✦ quando rappresento una **società sportiva dilettantistica – anche cooperativa** - e scelgo di avvalermi della maggiore autonomia statutaria che mi è riconosciuta in qualità di società dall'art.7 del DLgs 36/2021.

Se dobbiamo modificare lo statuto, come dobbiamo procedere?

1. È necessario convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal proprio statuto. L'assemblea delle ASD può avvenire anche con modalità telematica nonostante non sia espressamente indicato in statuto mentre l'ASD ETS potrà farlo solo se contemplato dallo statuto (Massima Consiglio del Notariato di Milano n. 12 del 10/5/2022);
2. si effettua in regime di **esenzione dall'imposta di bollo** ex art. 27 bis tabella All. B al DPR 642/1972;
3. per quanto concerne l'**imposta di registro** (€ 200,00) l'art. 5 della bozza prevedeva che *«2-bis. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative»* ma l'emendamento non si riscontra nel testo pubblicato il 15/9/2022. Se si tratta di una ASD ETS si applica invece l'art. 82 del DLgs 117/2017 ai sensi del quale *«Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. »*

Svolgere attività non sportive

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

Effetti: le organizzazioni sportive non computano, ai fini del rapporto con le attività sportive, le entrate derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Ci si chiede se questa disposizione

- a) si possa applicare agli ETS che promuovono attività sportive dilettantistiche;
- b) non si possa applicare agli ETS perché a loro «*si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*»

Il riconoscimento a fini sportivi

- 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.**
- 2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.**
- 3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.**
- 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.**

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

Dal 31 agosto è operativo il “Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche”, tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A. alla pagina <https://registro.sportesalute.eu>.

Il nuovo Registro nasce – nella volontà del legislatore – per sostituire il “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” tenuto dal CONI, nelle funzioni di certificazione della natura dilettantistica delle attività svolte dalle ASD/SSD.

La stesura del Regolamento - da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - risente di questo periodo transitorio tra la vigenza dell'articolo 90 della Legge 289/2002 ed i vincoli previsti dal DLgs 36/2021 operativo solo dal 1/1/2023 in una formulazione che non ci è ancora nota (quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, n. 67 o quella del correttivo approvato dal Consiglio dei ministri ed in attesa dei passi successivi?).

Ne è testimonianza la circostanza che tra i soggetti che possono iscriversi sono previste le cooperative sportive dilettantistiche (contemplate dall'art. 90 della Legge 289/2002, dimenticate nel Dlgs 36/2021 ma reintrodotte nel correttivo) ma non le società di persone introdotte dall'art. 6 del DLgs 36/2021.

Con i necessari aggiornamenti del Registro si auspica l'adozione di correttivi al testo.

Continua però ad essere ad oggi operativo anche il Registro CONI ...

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

«In coerenza con i principi della legge delega n. 86 del 2019 e del decreto legislativo n. 39 del 2021, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa il perno dell'intero mondo dello sport assumendo, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport, un ruolo ampliato e di reale servizio al mondo del dilettantismo: non solo funzioni di mera certificazione dell'effettivo svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione e semplificazione, tramite apposite funzioni telematiche all'uopo realizzate, per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo.

L'obiettivo è ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport e consentire in tal modo un'importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società, mediante l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che consentirà, non solo, di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha effettivamente diritto ma anche di aiutare a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale. Si precisa, per dare esecuzione a quanto precede, che il Dipartimento per lo sport, presso il quale è costituito il Registro delle attività sportive dilettantistiche, deve definire con le amministrazioni pubbliche interessate i protocolli informatici da individuare in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023 (comma 5).

(Relazione illustrativa del correttivo)

... ma continua ad essere ad oggi operativo anche il Registro CONI ...

Il Registro CONI

Nel corso dell'adunanza del Consiglio Nazionale CONI del 15/9/2022 è intervenuto

M: Sul Registro Nazionale del CONI, Malagò, ha assicurato che “esiste ancora”, ma il Presidente si è mostrato “contrario” alla realizzazione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Malagò ha successivamente confermato che la quota degli atleti

e



all'unanimità è stato deliberato che nell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta: il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle discipline ammissibili per iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche e integrazioni; l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive, ai sensi

Saranno gli Organismi sportivi a gestire questo aspetto e ad accompagnare le affiliate negli adempimenti

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

1. Da cosa è disciplinato?

Da un Regolamento pubblicato sul sito www.sport.governo.it. Il testo aggiornato è stato trasmesso agli organismi sportivi l'11/10/2022.

2. Cos'è il RAS?

Il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Dlgs 39/2021).

3. Quale rapporto tra RAS e Registro CONI?

Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da una Federazione sportiva nazionale ("FSN") da una Disciplina sportiva associata ("DSA") o da un Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro CONI.

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

4. Quali sono i requisiti di iscrizione?

- 1) di natura statutaria, atteso che lo statuto deve essere conforme all'art. 90 della Legge 289/2002 e, dalla data di sua applicazione, agli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 e la denominazione, che deve coincidere con quella riportata nello statuto sociale e risultante all'Agenzia delle Entrate, deve indicare obbligatoriamente la finalità sportiva dilettantistica;
- 2) di natura giuridica potendosi costituire sotto la forma di “associazione” (con o senza personalità giuridica) o di “società di capitali o società cooperative senza scopo di lucro” o di Ente del terzo settore, come una Fondazione ETS (*per tali enti non è richiesto, ai fini della loro iscrizione al Registro, il requisito dell'esercizio in via principale di attività dilettantistica*);
- 3) che sia stato affiliato e riconosciuto ai fini sportivi da una FSN, DSA o EPS;
- 4) abbiano sede legale in Italia o sede legale in un Paese dell'Unione europea e sede operativa (idonea allo svolgimento della vita associativa) in Italia;
- 5) siano regolarmente affiliati ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI;
- 6) Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi;

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

CONTINUA 4. Quali sono i requisiti di iscrizione?

- 7) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
1. quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione;
 2. quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo;
 3. quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;
 4. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

CONTINUA 4. Quali sono i requisiti di iscrizione?

8) che svolgono

- comprovata **attività sportiva**. Questa viene definita come *“l’organizzazione e/o la partecipazione di una ASD/SSD a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo”*;

- la **formazione**, intesa come *«le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità»*;

- l’**attività didattica**, intendendo tale *«l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione e/o dalla ASD/SSD in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute»*;

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

CONTINUA 4. Quali sono i requisiti di iscrizione?

8) Di diritto si iscrivono:

- a) i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne;
- b) le organizzazioni autorizzate, con espresso provvedimento, dal Dipartimento per lo sport in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

5. Da chi viene tenuto il Registro?

Dal Dipartimento per lo sport che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, si avvale della Società Sport e salute Spa per la sua gestione, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività della ASD/SSD e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro.

6. Come funziona il Registro?

Ogni FSN, DSA e EPS è tenuto a fornire, o a far fornire dalla ASD/SSD affiliata, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti di annullamento/cancellazione dal Registro.

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

7. Come si struttura il Registro?

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:

- a. “**sezione pubblica**” - contenente i dati delle Associazioni/Società iscritte al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute Spa;
- b. “**sezione riservata**” - contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.

L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può chiedere a Sport e salute Spa di procedere. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all'interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

Come si opera sul Registro? Le ASD/SSD iscritte al Registro CONI prima del 23/8/2022

Si accede dalla pagina <https://registro.sportesalute.eu>

I legali rappresentanti delle ASD/SSD **già iscritte al Registro CONI prima del 23 agosto 2022**, cliccano sul tasto in homepage “**Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD**” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’ASD/SSD e del legale rappresentante.

All’esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

1) compilare i dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante:

G1	Responsabile Legale	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ASD/SSD	11 caratteri numerici
G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità Legale rappresentante (fronte/retro)	File pdf
G6	Informazioni di contatto	E-mail e numero di telefono
G7	Dichiarazione sostitutiva	File pdf

- 2) scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
- 3) caricare il documento di identità del legale rappresentante;
- 4) salvare e confermare il completamento della richiesta account.

A questo punto, l’utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password.

Come si opera sul Registro? Le ASD/SSD NON iscritte al Registro CONI prima del 23/8/2022

Si accede dalla pagina <https://registro.sportesalute.eu>. La procedura provvisoria prevede che gli Organismi Sportivi debbano inserire in piattaforma il Codice fiscale dell'ASD/SSD regolarmente affiliata e il Codice fiscale del relativo legale rappresentante. A seguito dell'inserimento di questi due dati in piattaforma da parte dell'Organismo Sportivo, il legale rappresentante della ASD/SSD potrà procedere alla **creazione della propria utenza** (vedi slide precedente).

Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell'ASD/SSD e del legale rappresentante non siano coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall'Organismo Sportivo, l'iter di creazione della domanda non andrà avanti.

Effettuato l'accreditamento, è possibile inserire le informazioni e caricare i documenti ma *“La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport attraverso la Società Sport e salute Spa, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1.”*

Resta infatti **in capo all'Organismo sportivo l'onere di attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'Associazione/Società affiliata rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia**. L'Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, **inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'Associazione/Società interessata di integrare i dati e/o la documentazione**.

Il RAS: quali contenuti secondo il suo Regolamento?

A1	Regione Sociale/Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
A2	Codice fiscale ASD/SSD	11 Caratteri numerici
A3	Data costituzione	gg/mm/aaaa
A4	Polisportiva	S/N
A5	Gruppo sportivo	Un elemento da elenco “gruppi sportivi” {NGS, SME, SMM, SMA, ADC, PDS, GDF, VDF, CFS, POP}
A6	Natura giuridica	Un elemento tra Associazione senza personalità giuridica, Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop) {ANR, ASR, SRL, SPA, COP}
A7	E-Mail	Alfanumerico
A8	Pec (facoltativa)	Alfanumerico
A9	Indirizzo sede legale	Comune, via, CAP
A10	Telefono	Alfanumerico
A11	Legale rappresentante	CF, nome, cognome

Il RAS: quali contenuti secondo il suo Regolamento?

B) Affiliazioni

Per ogni affiliazione di una ASD/SSD sono previsti i seguenti dati

B1	Organismo Affiliante	Codice numerico organismo affiliante
B2	Codice affiliazione	Alfanumerico
B3	Data inizio affiliazione	gg/mm/aaaa
B4	Data fine affiliazione	gg/mm/aaaa
B5	Discipline praticate	Cfr. Allegato 1.1

C) Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

Per ogni ASD/SSD devono essere indicati i componenti del consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale. Per ogni membro sono previsti i seguenti dati:

C1	Anagrafica componente	CF, nome, cognome
C2	Carica e durata	Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

D) Tesserati

Per ogni ASD/SSD è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

D1	Anagrafica tesserato	CF, nome, cognome
D2	Organismo affiliante	Codice numerico organismo affiliante
D3	Codice tessera	alfanumerico
D4	Data emissione tesseramento	gg/mm/aaaa
D5	Data scadenza tesseramento	gg/mm/aaaa
D6	Tipo tessera	Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara

Il RAS: quali contenuti secondo il suo Regolamento?

E) Attività (sportive, didattiche e formative) svolte dalle asd/ssd

Per ogni ASD/SSD è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati. Le attività la cui iscrizione e pubblicazione dei risultati passa per tramite dell'Ente Affiliante, sono da quest'ultimo inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singola ASD/SSD, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (Campionati, corsi ecc..).

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1 bis	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata
E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi
E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Si/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare
E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro
E11	Organizzatore	Propria, Ente Affiliante, ASD, SSD, Altri

Il RAS: quali contenuti secondo il suo Regolamento?

F) Sezione documentale.

Per ogni ASD/SSD è previsto, inoltre, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

F1	Data approvazione Statuto vigente	Data documento e file pdf
F2	Dichiarazione contenente indicazioni l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative	Data documento e file pdf
F3	Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze	Data documento e file pdf

Non viene più previsto il deposito di:

- Atto costitutivo e statuto: chi effettua i controlli?
- bilancio

Cosa indicare nel Registro?

Non è previsto dal Regolamento ma l'art. 28 del DLgs 36/2021 (nel testo del correttivo) prevede che alcune funzioni inerenti alla gestione dei collaboratori retribuiti siano fatte transitare attraverso il Registro delle attività sportive. Si tratta di:

1) *«L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali»* (art. 28 con correttivo del DLgs 36/2021);

2) **tenuta del libro unico del lavoro relativamente alle cococo:** attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;

3) **comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi dei cococo:** nel Registro delle attività sportive dilettantistiche." (art. 35 del DLgs 36/2021 nel testo del correttivo).

Quali prospettive per il Registro?

Al di là dei diversi aspetti su cui si ritiene necessario sia fatta chiarezza, bisogna attendere

- ✦ il provvedimento del Dipartimento per lo sport che definirà le modalità con cui si potrà acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel registro, si sa soltanto che nel registro ci sarà una sezione dedicata alle ASD con personalità giuridica;
- ✦ il provvedimento che chiarisca come disciplinare l'acquisizione della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro;
- ✦ l'implementazione delle funzioni e aree del Registro qualora venga approvato il correttivo al DLgs 36/2021 che modificando l'art. 28 prevede la possibilità di espletare la comunicazione preventiva e, con riferimento alle COCOCO, il LUL e la comunicazione periodica di dati fiscali e previdenziali attraverso il Registro.

L'iter di iscrizione nel Registro

✦ Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

✦ Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

✦ In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e salute Spa.

L'elenco aggiornato delle Associazioni/Società è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate



Questo è il documento che mi assicura l'accesso alle agevolazioni come organizzazione sportiva

Acquisire la personalità giuridica

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 del DLgs 39/2021.

Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

Non ancora operativo «Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità che verranno indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.» (Registro RAS trasmesso l'11/10/2022 dal Dipartimento Sport agli organismi sportivi)

Soci e tesserati

- 1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.*
- 2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.*
- 3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.*

Soci e tesserati

«L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 con una formulazione della nozione di tesseramento quale atto formale con il quale una persona fisica acquisisce lo stato di soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva. Il tesseramento costituisce l'atto autorizzativo per la partecipazione alle attività indette dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Il tesseramento, infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, non determina la nascita di un rapporto associativo, che ha diversa causa e diversa finalità» (Relazione).


ATTENZIONE:

- 1) è necessario verificare quanto previsto dall'organismo sportivo affiliante (Federazione, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva) in quanto potrebbe prevedere come requisito di tesseramento la circostanza che i praticanti nelle associazioni sportive dilettantistiche siano anche soci della ASD e così portatori di diritti democratici:
- 2) Per le APS – ASD la modifica alla disciplina fiscale attuata con il Decreto Semplificazioni 2022 (DL 72/2022) assicura la possibilità di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi specifici versati anche dai tesserati (*«Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»*).

Tesseramento di minori

- 1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.*
- 2. Il minore che abbia compiuto 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.*
- 3. **I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani**, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, **laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati** presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.*
- 4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.*

I rapporti di lavoro ed il volontariato nelle organizzazioni sportive



In quale contesto nasce la riforma del lavoro sportivo?

A chi è possibile erogare compensi sportivi? Al percettore che non possa considerarli come «redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (...) né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente». Cosa significa?

Gli orientamenti passati	Cassazione sentenze 2021/2022	Provvedimenti normativi
<p>Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare 1/2016: volontà del Legislatore è <i>“riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”</i>, quindi</p> <ol style="list-style-type: none"> lavoro subordinato lavoro autonomo collaborazioni sportive. 	<p>Il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non deve svolgere tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).</p> <p>Quali indicatori valutare?</p> <ul style="list-style-type: none"> professionalità: nessun problema se ha titoli sportivi, potrebbe essere un problema se è laureato in scienze motorie; impegno: se ha altra attività lavorativa/è pensionato/è studente in corso, potrebbe plausibile. In caso contrario il rischio di contestazione aumenta; entità del compenso: se il compenso è inferiore a quanto avrebbe percepito applicando il CCNL potrebbe essere plausibile. Se è pari a quello da CCNL è a rischio qualificazione come lavoro, se supera del 20% il CCNL è a rischio di contestazione per distribuzione indiretta di utili. 	<ol style="list-style-type: none"> Riconoscimento delle indennità COVID ai percettori compensi sportivi considerati quindi come lavoratori; «individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, (...) e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» (Legge delega 86/2019).

Quali tipologie di collaborazione si prospettano dal 2023?

Le collaborazioni sono potenzialmente di ogni natura, ossia

- 1) **volontari** con rimborso a piè di lista
- 2) **lavoratori sportivi** assoggettati a regole speciali ed inquadrabili come
 - a) collaborazioni coordinate e continuative
 - b) lavoro autonomo professionale
 - c) dipendenti
- 3) **lavoratori non sportivi**, assoggettati alle regole ordinarie;
- 4) **collaboratori amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi ma accedono alle agevolazioni fiscali** (i primi 15.000 euro esenti) e previdenziali (non concorrono il plafond entro i 5.000 euro) sempre che non siano lavoratori subordinati nella realtà.

La presenza di lavoratori retribuiti fa scattare tutti gli adempimenti in materia di **tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/2008)** senza le semplificazioni attualmente previste quando ci si avvale esclusivamente di volontari/percettori compensi sportivi/titolari di partita iva.

La clausola di salvaguardia

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (*termine di operatività del DLgs 36/2021*) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si dà luogo a recupero contributivo.

Chi è il lavoratore sportivo?

Atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (es: general manager, dirigenti addetti agli arbitri, osservatori, sport scientist, data analytics ...).

Ai lavoratori sportivi si applicano le regole speciali del DLgs 36/2021. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

*«1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**».*

Chi è il volontariato

Volontariato nel DLgs 36/2021	Volontariato nel CTS
<p><i>mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.</i></p> <p><i>Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</i></p>	<p><i>Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.</i></p>

- ❑ Svolgono l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti (*ad esempio non volontariato per ricevere gratuitamente servizi sportivi*).
- ❑ L'attività è svolta nell'esercizio diretto di attività sportiva, formazione, didattica e preparazione degli atleti.
- ❑ È gratuita per cui sono ammessi solo i rimborsi c.d. a piè di lista, non forfettari né in autocertificazione. Tali rimborsi non sono tassati in capo al percipiente.
- ❑ Il lavoratore retribuito non potrà mai essere qualificato come volontario.
- ❑ L'organizzazione sportiva deve assicurarli relativamente al rischio malattia, infortunio e responsabilità civile.

Le COCOCO : un istituto privilegiato in ambito sportivo

1) Il correttivo al DLgs 36/2021 garantisce e promuove il ricorso alla COCOCO atteso che:

a) c'è una presunzione di legge che siano COCOCO sempre, se

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;

ma è ogni caso possibile ricorrere alle COCOCO anche per impegni superiori alle 18 ore ma si consiglia la certificazione per contratti;

b) non viene più abrogato l'art. 2 DLgs 81/2015 ai sensi del quale «*si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*» salvo per le *collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD*, esteso anche a FSN, DSA, EPS (*se si tratta di ETS – ASD questa disposizione si applica anche per collaborazioni non in ambito sportivo?*);

2) i primi 15.000 euro **non concorrono a formare il reddito del percipiente**: all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Poiché la somma eccedente i 15.000 euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi. Le addizionali regionali e comunali si calcolano sul plafond che supera i 15.000 euro?

Le COCOCO : un istituto privilegiato in ambito sportivo

3) è necessario il **contratto** per assicurare la trasparenza nel rapporto di lavoro. *Aspetto da attenzionare: nel caso di prestazione diversa da quella dell'istruttore/allenatore/tecnico di disciplina che l'organismo sportivo riconosciuto dal CONI abbia qualificato come propria del lavoratore sportivo, sarebbe opportuno menzionare gli estremi dell'atto/regolamento che lo contempla all'interno del contratto;*

4) sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro è prevista la **tutela previdenziale** alla Gestione separata INPS (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore):

a) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%;

b) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. La Relazione illustrativa precisa che non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati.

5) l'importo integrale del compenso costituisce base imponibile ai fini **INAIL**. Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente;

6) le **aliquote assistenziali** sono

a) 1,31% DISCOLL

b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare.



La Relazione illustrativa evidenzia che la riduzione del 50% non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.

Le COCOCO tra adempimenti e tutele previdenziali

Prevede semplificazioni gestionali **utilizzando il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS)** per i seguenti adempimenti:

- a) **comunicazione preventiva** di instaurazione del rapporto, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000;
- b) **busta paga**, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 15.000,00;
- c) **comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi** dei cococo (art. 35 del DLgs 36/2021 nel testo del correttivo), adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000.

Quando sarà operativo il Registro rispetto a queste funzionalità?

Il correttivo prevede che «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto*».

Problema! Mancato allineamento temporale tra adempimenti e possibilità di espletarli con procedure che si presuppone possano essere semplificate e autonomamente gestibili da parte dei dirigenti associativi.

Le COCOCO

2. *Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:*

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.*

3. *L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9- bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.*

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Le COCOCO

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Il lavoratore sportivo con p.iva (con focus sul forfettario)

Nulla osta a che l'istruttore sia titolare di partita iva.

Sotto il **profilo fiscale** accede al beneficio dell'esenzione fiscale sui primi 15.000 euro. *Aspetti da approfondire: se svolgo l'attività sportiva anche per soggetti non sportivi (es: personal trainer vs persone fisiche/istruttore in palestra profit) i 15.000 euro «agevolati» sono esclusivamente quelli erogati da soggetti iscritti RAS per cui dovrò acquisire documentazione comprovante tale circostanza per distinguerla dall'attività professionale per la quale non accedo al beneficio.*

Potrebbe optare per il **regime forfettario** se:

- 1) non superano i 65.000 euro l'anno di reddito e non hanno sostenuto spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi;
- 2) se hanno un reddito relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti non deve superare 30.000 euro l'anno, fanno eccezione i dimessi o licenziati;
- 3) non rientrano nelle seguenti categorie escluse tra cui, con specifico riferimento al settore:
 - a) i soggetti che, oltre a svolgere l'attività in regime forfettario, partecipano, anche a società di persone, associazioni o imprese familiari;
 - b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte in regime forfettario;
 - c) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a loro riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Il lavoratore sportivo con p.iva: il forfettario

I soggetti che accedono a tale regime:

- 1) calcolano il loro reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell'allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019 e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata
- 2) applicano al reddito imponibile così calcolato l'aliquota del 15% (5% i primi cinque anni) ma (questo vale per tutti gli autonomi) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

In termini di **adempimenti**:

- 1) non addebitano l'IVA in fattura ai clienti,
- 2) non liquidano l'imposta e sono pertanto esonerati dagli adempimenti collegati:
 - presentazione della dichiarazione IVA;
 - registrazione corrispettivi;
 - fatture emesse e ricevute.
- 3) sono tenuti ora alla fatturazione elettronica (dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024);
- 4) dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

Il lavoratore sportivo con p.iva: il regime previdenziale

5) L'aliquota previdenziale alla gestione separata INPS (vale per tutti gli autonomi) è del 25%.

L'aliquota contributiva è calcolata (vale per tutti gli autonomi):

- 1) sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro.
- 2) fino al 31/12/2027 è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

6) le **aliquote assistenziali** sono

- a) 0,51% ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa, una indennità per sei mesi pari al 25% del reddito annuo diviso due);
- b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare.

La collaborazione del titolare di partita iva ha dei limiti temporali nei confronti del medesimo committente?

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;*
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;*
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.*

Art. 69 bis del DLgs n. 276 del 2003 abrogato dall'art. 52 del DLgs 81/2015

Attenzione alle p.iva mono committenti: non c'è una disposizione che le vieti ma sono a rischio contestazioni

Sono già lavoratore dipendente/autonomo: sono obbligato ad essere assoggettato al nuovo regime?

*3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive (...) già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo **hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.***

I lavoratori sportivi dipendenti: quali regole speciali?

- 1) La durata: massimo cinque anni, contratti reiterabili;
- 2) la mancata applicazione di alcune regole contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori e disposizioni speciali per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni;
- 3) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.
- 4) tutela previdenziale: Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals) gestito dall'INPS (33% di cui il 9,19% a carico del dipendente);
- 5) possono essere costituiti fondi per corrispondere il TFR;
- 6) può essere prevista una clausola compromissoria per cui le eventuali controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale.

I lavoratori sportivi dipendenti: quali regole speciali?

- 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nell'articolo 2103 del codice civile.*
- 2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*
- 3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.*
- 4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.*
- 5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.*
- 6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.*

Cosa succede ai dipendenti pubblici?

Possono essere

- a) **volontari** con rimborso a piè di lista *«fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2;*
- b) **lavoratori** ma solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza, nel qual caso possono essere qualificati come COCOCO;
- c) percettori **premi e borse di studio** erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

Cosa ne è dei «preposti alle gare»?

Il rapporto deve essere direttamente instaurato dall'organismo sportivo riconosciuto dal CONI, quindi Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e non dalla ASD/SSD.

Per quanto concerne la tipologia di inquadramento lavoristico non vengono forniti chiarimenti.

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

E' ancora possibile erogare i premi?

Sì. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di **premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si applica pertanto la ritenuta del 20% a titolo di imposta.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

Le collaborazioni amministrativo gestionali

Non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di COCOCO sotto le 18 h settimanali.

Bisogna capire se – in via interpretativa – la possibilità di non ricondurre nell’ambito del lavoro subordinato le COCOCO in presenza di etero-organizzazione sia prevista per tutti i collaboratori di organizzazioni sportive o solo con riferimento ai lavoratori sportivi.

Art. 2 DLgs 81/2015

«1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

(...) d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»

Le COCOCO amministrativo gestionali: agevolazioni previdenziali

Se le collaborazioni amministrativo-gestionali sono COCOCO si applicano ai fini previdenziali, *«le disposizioni dell'articolo 35, commi*

2 «Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.»,

8-bis «L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro.»

8-ter, «Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente».

In breve:

- 1) iscrizione alla gestione separata INPS;
- 2) aliquota: si ritiene 24 o 25% anche se la disposizione non rinvia espressamente ai commi 6 e 7 ma rinvia al comma 8ter che a sua volta rinvia ai commi 6, 7 e 8 (*sarebbe opportuno un chiarimento*);
- 3) l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (*rinvio all'articolo 35, comma 8bis*);
- 4) fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*rinvio all'articolo 35, comma 8ter*).

Le COCOCO amministrativo gestionali: agevolazioni fiscali

Le collaborazioni amministrativo-gestionali sono regolate, «*ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6*».

Articolo 36, comma 6 «*I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo*».

In breve:

anche i compensi da COCOCO amministrativo-gestionali non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (rinvio all'articolo 36, comma 6).

Come vengono trattati i rimborsi trasferta?

Con un trattamento differenziato a seconda che si tratti di:

- a) **volontari**, il rimborso a piè di lista è sempre fiscalmente neutro per il percipiente. La trasferta è fuori Comune da intendersi quello di residenza/domicilio del percipiente (*non è normata ma l'Agenzia delle Entrate – con la Risoluzione 38/2014 – ha applicato tale principio ai percettori rimborsi spese forfettari e compensi sportivi*);
- b) **libero professionista**, il rimborso si cumula al compenso (N.B. spese sostenute direttamente dal committente)
- c) **dipendente o collaboratore coordinato e continuativo**, a cui si applica l'articolo 85 del TUIR ai sensi del quale:
 - d) trasferte dentro il Comune: fanno cumulo sul reddito a meno che non siano a piè di lista (es: ricevuta taxi);
 - e) trasferte fuori dal Comune in cui svolge l'attività lavorativa: saranno escluse dall'imponibile fiscale del dipendente/collaboratore qualora non superino l'importo giornaliero di € 46,48, elevato a € 77,47 per le trasferte effettuate all'estero. Si tratta della cosiddetta indennità forfettaria: l'esclusione in tal caso viene calcolata sulla somma al netto delle spese di viaggio e trasporto. In caso di rimborso analitico (rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) non concorrerà a formare il reddito imponibile del lavoratore/collaboratore, indipendentemente dall'importo dello stesso, purchè sia comprovato da idonea documentazione. Il rimborso delle altre spese non documentabili (ad es. telefoniche) è escluso da imposizione per un importo giornaliero di Euro 15,49 elevato a Euro 25,82 nel caso di trasferte all'estero. Infine il rimborso può anche essere "misto" (quando il committente eroga l'indennità forfettaria di trasferta di 46,48-77,47 Euro in aggiunta al rimborso analitico): in tale evenienza i limiti delle franchigie giornaliere di Euro 46,48 e 77,47 sono ridotte di 1/3 nell'ipotesi di rimborso delle spese di vitto o alloggio nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente e di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di vitto e alloggio e di vitto e alloggio fornito gratuitamente.

La sicurezza nei luoghi di lavoro

a) Se l'organizzazione sportiva si avvale esclusivamente di:

- Titolare di partita IVA
- volontari

adempimenti semplificati (valutazione del rischio, informativa, verifica delle capacità dei collaboratori)

b) in presenza di COCOCO/lavoratori subordinati, l'organizzazione sportiva deve:

- realizzare il documento di valutazione dei rischi (DVR) ed eventualmente il DUVRI;
- individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) interno o esterno;
- formare i lavoratori rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- formare addetti al primo soccorso ed antincendio
- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI)
- garantire i controlli sanitari

I controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. *L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*
2. *Le norme di cui al comma 1, possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.*
3. *In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.*
4. *Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.*
5. *Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.*
6. *Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.*
- 6-bis. *Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.*

FAQ

quesiti	risposte
La registrazione del nuovo Statuto aggiornato sarà comunque esente da imposta di registro e di bollo?	Slide 16
può essere un problema il fatto che in una asd un membro del direttivo sia anche un istruttore sportivo che percepisce un compenso?	No ma si consiglia che l'incarico sia deliberato dall'assemblea. Attenzione al tema distribuzione indiretta di utili o proventi (slide 9,11)
compensi sportivi delle asd (art 67 tuir) applicabilità nelle APS e criticità con riferimento alle norme sul volontariato	L'istituto del compenso sportivo non ci sarà più. E' stata abrogata dal correttivo la norma che avrebbe qualificato il compenso sportivo come rimborso forfettario erogato a volontari incompatibile con il Codice del terzo settore. Con il correttivo non si pone più il problema
Quale è il termine di iscrizione al RAS per chi è attualmente iscritto al registro CONI?	Non è specificato ma è necessario disporre annualmente del certificato di relativa iscrizione
È possibile ottenere il riconoscimento della personalità giuridica per asd iscritta RAS?	Non ancora ma è previsto (slide 38). Si ipotizza che la procedura sarà dettagliata quando sarà aggiornato il regolamento del RAS
La società sportiva può essere in forma di srl unipersonale	Non è espressamente vietato a differenza di quanto previsto per le imprese sociali
conferma che si può mantenere la doppia denominazione sia APS che asd ?	Sì previa verifica della sussistenza dei requisiti delle APS in parte cambiati con il Codice del terzo settore

FAQ

quesiti	risposte
È obbligatorio svolgere sia attività didattica che attività agonistica?	Ad oggi sì ed il vincolo era previsto anche in passato dal Regolamento CONI. Slide 6
Per l'iscrizione al RAS occorre prima aver adeguato lo statuto secondo quanto esposto oppure si può fare l'iscrizione al RAS e solo successivamente adeguare lo statuto?	La norma non prevede un termine entro cui modificare lo statuto ai sensi del DLgs 36/2021 che non è ancora in vigore: si consiglia quindi di procedere subito con il perfezionamento di iscrizione nel RAS e di trasmettere all'organismo sportivo affiliante lo statuto aggiornato successivamente
nell'ASD i minori non hanno diritto al voto. Vengono sostituiti dai genitori o ci sono alternative?	Personalmente consiglio sempre di far rappresentare gli associati minorenni dall'esercente la potestà genitoriale ma il vincolo ad oggi è stato contemplato in via interpretativa solo per gli enti del terzo settore
i nostri corsi si svolgono esclusivamente nei parchi cittadini, come si pone la questione della sicurezza negli ambienti di lavoro?	Anche nelle attività outdoor è necessario effettuare una valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare
Le lettere di incarico per compenso sportivo stipulate e valide fino a giugno 2023 dovranno esser annullate e sostituite con quelle della nuova normativa con quel che ne consegue?	Salva diversa indicazione normativa, tali incarichi saranno nulli da quando sarà operativa la nuova disciplina giuslavoristica dei collaboratori sportivi

FAQ

quesiti	risposte
Il socio amministratore della ssd che lavora occupandosi di gestione amministrativa e contabile può essere inquadrato come collaboratore amministrativo-gestionale?	Sì, nei limiti definatori della collaborazione amministrativo-gestionale
Se sono un pensionato quota cento, posso instaurare collaborazioni sportive?	In questo caso è vietato il cumulo. Diversa è l'eventuale attivazione di una collaborazione di natura autonoma occasionale in quanto espressamente concessa
COCOCO con limite 18 ore settimanali riferite al singolo committente oppure riferite al singolo lavoratore sportivo ?	Al singolo committente per cui l'istruttore potrebbe avere due contratti di COCOCO sportiva con due ASD. Le 18 ore garantiscono la presunzione della natura di COCOCO ma possono essere stipulati contratti di COCOCO sportive anche per più di 18 ore
la contribuzione INAIL ha come base di calcolo il totale del compenso senza franchigie? Inoltre questi oneri sono a carico del percettore o del committente?	Slide 49
L'impiegata che fa segreteria come va inquadrata?	Se ci sono i presupposti della subordinazione gerarchica come dipendente, in caso contrario come COCOCO ma non è una collaborazione sportiva per cui non c'è la presunzione relativa ai contratti sotto le 18 ore

FAQ

quesiti	risposte
se il tetto dei 5000 euro è superato da un collaboratore in più ASD indipendenti tra loro , cosa accade?	Il collaboratore deve dichiarare all'atto della liquidazione del compenso di aver superato, e di quanto, il plafond di euro 5.000 sul quale sarà applicata la ritenuta previdenziale
La ritenuta del 20% sui premi è a titolo di imposta o di acconto ?	Sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Slide 62
La persona che segue l'amministrazione, già versa contributi INPS (non è un insegnante) poiché ha anche un altro lavoro, potrà non versare contributi per quanto riguarda l'attività presso l'asd?	No: la riforma prevede che con riferimento a chi viene pagato come collaboratore sportivo si debbano versare sempre i contributi. L'aliquota del 25% diventa del 24% per chi ha già altro lavoro con tutela previdenziale
Una persona può essere titolare di partita iva per una attività ed essere un COCOCO sportivo come istruttore?	Sì. Potrà valutare se emettere fattura anche per l'attività di istruttore ma resta possibile avere le due posizioni
sono il titolare di una piscina, gli assistenti di spogliatoio all'interno del nostro Ente di Promozione sono previsti come collaboratori?	È necessario verificare come FSN, DSA e EPS si doteranno di regolamenti per definire le figure che possono essere qualificate come collaboratori sportivi (slide 46)
L'attuale istruttore che ha un altro reddito (da lavoro autonomo o dipendente) come deve essere inquadrato da gennaio 2023? co.co.co?	Verosimilmente come COCOCO, soprattutto se con impegno inferiore alle 18 ore settimanali a cui sommare le ore dedicate alle manifestazioni sportive

FAQ

quesiti	risposte
<p>Un dirigente, allenatore con contratto sportivo e anche con contratto forfettario gestionale ... come lo si può inquadrare ?</p>	<p>Due contratti: una COCOCO sportiva ed un COCOCO amministrativo-gestionale. I redditi, sia ai fini della verifica del presupposto di applicazione della ritenuta previdenziale che fiscale, si ritiene debbano essere sommati</p>
<p>Su dimensioni limitate non era prevista la formazione sicurezza sul lavoro. Ora per qualsiasi dimensione spazi asd va fatto?</p>	<p>Le semplificazioni erano legate alla tipologia di collaborazioni instaurate: nel momento in cui una ASD si avvale anche di un solo COCOCO scattano tutti gli adempimenti (slide 44)</p>
<p>sono una asd affiliata UISP che svolge attività sportiva solo x i propri soci, non ho tesserati, quindi non faccio sport? anche se il mio sport equitazione e nella lista coni. Io erogo compensi sportivi finora. Meglio quindi avere tutti tesserati?</p>	<p>Alla ASD che si affilia ma che non tessera i propri soci potrebbe essere contestata la elusività dell'affiliazione. Si ricorda inoltre che i tecnici devono essere in possesso di qualifiche riconosciute dall'organismo affiliante in base a percorsi formativi diretti ai propri tesserati.</p>
<p>Un soggetto che percepisce pensione di anzianità (sociale) può essere inquadrato come COCOCO? Sarà soggetto a trattenute INPS?</p>	<p>Anche i pensionati potranno – al verificarsi dei presupposti – essere inquadrati come collaboratori sportivi anche nella forma della COCOCO e saranno tenuti a versare ritenute fiscali e contributive</p>
<p>Sono ammessi volontari minorenni?</p>	<p>Sì</p>

FAQ

quesiti	risposte
Gli arbitri che non superano 5000 euro come li dobbiamo inquadrare?	I rapporti saranno instaurati da Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. Potrebbero essere COCOCO in regime di esenzione contributiva e fiscale in ragione dell'importo indicato.
un istruttore di danza che per la stessa associazione ha un contratto a chiamata per le attività di spettacolo può avere un contratto co.co.co per le attività di istruttore per la stessa società sportiva ?	Sì: la chiara qualificazione della collaborazione sportiva come collaborazione lavorativa tutela maggiormente le parti
questa normativa metterà fuori un gran numero di piccole associazioni che non sono in grado di sostenere tutti i costi incrementali (DVR, INAIL, Consulente del lavoro, ecc) che in molti casi possono da soli rappresentare il 100% dei contributi dei soci (parlo di piccole associazioni da 5-20 soci) ... quale è il suo parere	Se le collaborazioni sono sotto i 5.000 euro annui non ci sono: <ul style="list-style-type: none"> - ritenute fiscali e previdenziali, - comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto; - emissione busta paga; - comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi dei COCOCO (art. 35 del DLgs 36/2021 nel testo del correttivo). Resta l'onere di effettuare la liquidazione dell'INAIL e gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Quesiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	Si rinvia al webinar del 14/9/2022